

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO
II° SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 115/CFA
(2017/2018)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 3 maggio 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Dott. Luigi Impeciati – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL SIG. TACCOGNA ANTONIO (ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFI IV) E V) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTE NN. 9269/1002 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 27.3.2018 E 9270/1003 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 27.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 61/TFN del 18.4.2018)

2. RICORSO DELLA SOCIETÀ' MATERA CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFI IV) E V) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTE NN. 9269/1002 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 27.3.2018 E 9270/1003 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 27.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 61/TFN del 18.4.2018)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1 e 2 li accoglie parzialmente e riduce così le sanzioni:

- Sig. Taccogna Antonio inibizione per mesi 4;
- Società Matera Calcio Srl penalizzazione di punti 4 in classifica.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

IL PRESIDENTE
Maurizio Greco

Pubblicato in Roma il 9 maggio 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini